

## **Atto Camera**

### **Risoluzione in Commissione 7-00356 presentata da ELISABETTA ZAMPARUTTI mercoledì 23 giugno 2010, seduta n.342**

La Commissione VIII,

premessi che:

sul territorio nazionale si stanno realizzando una moltitudine di impianti di produzione energetica industriale da fonte eolica in aree critiche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, richiamando l'attenzione e l'azione di molti comitati locali spontanei, sezioni periferiche di associazioni ambientaliste, gruppi ornitologici, associazioni di categoria, oltre che di numerosi cittadini e di personaggi del mondo della cultura. La situazione appare fuori controllo con studi ambientali generalmente superficiali, valutazioni disinvolute degli enti preposti, regole blande, inadeguate e insufficienti. Come risultato si sta verificando una compromissione dei valori di biodiversità e paesaggio su vasta scala, con ipoteche di ulteriori vasti comprensori, oggi non visibile ma desumibile dalla quota di centrali con parere positivo o addirittura già definitivamente autorizzate e prossima alla realizzazione;

il Position paper presentato dallo Stato italiano all'Unione europea nel 2007 prevede una capacità eolica di 10.000 megawatt on-shore e 2.000 off-shore. In Italia risultano in esercizio a fine 2009 4845 megawatt, mentre gli autorizzati assommano 7674 megawatt. Tuttavia considerando tutti i pareri ambientali positivi (pareri sostanziali e quindi preludio all'autorizzazione finale) il dato complessivo è pari a oltre 11.000 megawatt, senza che vi sia mai stata una effettiva pianificazione, programmazione o analisi costi-benefici da parte degli organi preposti. Ad aggravare la situazione delineata, premono istanze in istruttoria per ulteriori 70.000 megawatt;

malgrado la deregulation urbanistica che ha consentito la proliferazione di centrali eoliche, e nonostante l'eolico non sia obbligatoriamente assoggettato a valutazione di impatto ambientale ma solo a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, dal 2009 la situazione normativa nazionale è stata ulteriormente peggiorata con la deregolamentazione delle macchine eoliche da 1 megawatt (circa 100 metri di altezza) la cui realizzazione è stata sottratta anche alla verifica ambientale, con conseguenze ulteriormente caotiche e destrutturanti per il territorio;

ci si trova di fronte ad un uso del territorio totalmente inefficiente: gli oltre 10.000 megawatt di potenza installata, con oneri a carico delle bollette energetiche di circa 3,7 miliardi, contribuiranno a circa l'1,5 per cento del fabbisogno energetico complessivo nazionale (elettrico, trasporti, civile e industria);

a tutt'oggi le linee guida nazionali per l'inserimento nel paesaggio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili sul territorio previste dal 2003 (decreto legislativo n. 387 del 2003) non sono state redatte dallo Stato, mentre le regole, comunque inadeguate, emanate dalle regioni sono state spesso scavalcate da sentenze della giustizia amministrativa. La bozza delle linee guida attualmente disponibile risulta essere un documento del tutto insufficiente alla tutela del territorio e dell'ambiente in particolare perché applica le sue procedure solo alle nuove autorizzazioni;

l'articolo 9 della Costituzione eleva a valore di assoluta preminenza la tutela del paesaggio

e del patrimonio culturale, artistico e storico del Paese. La salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (Convenzione europea del paesaggio promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14);

la tutela della biodiversità è parimenti sancita in sede comunitaria attraverso le direttive 92/43/CE «Habitat» e 79/409/CE «Uccelli». Le evidenze scientifiche identificano la pericolosità di una dinamica di insediamento incontrollato ormai in molti ambiti ambientali sensibili, in danno soprattutto di uccelli minacciati (rapaci, cicogne, e altro) e chiropteri;

le citate normative di tutela, anche di rango più elevato, sono state sovente poste in secondo piano in sede di giustizia amministrativa, tramite una giurisprudenza che ha considerato prevalente l'attuazione degli impegni comunitari o il protocollo di Kyoto rispetto ai vincoli paesaggistici ed ambientali che discendono dall'articolo 9 della Costituzione, dalle leggi o da trattati internazionali di valore pari al citato protocollo;

nell'annullare i vincoli posti dalle Soprintendenze su taluni siti eolici il giudice amministrativo si è manifestato secondo i sottoscrittori del presente atto di indirizzo non più quale tutore della legittimità e cioè mero controllore della correttezza dei procedimenti, dei titoli e dei vincoli, quanto piuttosto come un «...contemperatore tra esigenze contrapposte, in ossequio ad una idea di amministrazione che intende passare dagli atti ai risultati...»; non disponendo il giudice amministrativo di adeguati strumenti di misura dei costi-benefici, la decisione finisce col rispecchiare la tendenza giurisprudenziale genericamente accettata, se non addirittura le mere preferenze personali di coloro che compongono l'organo emanante, impegna il Governo:

ad adottare con urgenza misure volte a garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, costituzionalmente ed internazionalmente tutelati, ancora non compromessi;

a prevedere che le emanande linee si applichino anche ai progetti per i quali non si sia ancora espressa la valutazione di impatto ambientale positiva, oltre che a quelli a cui non sia stata definitivamente rilasciata l'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003;

a favorire in ambito eolico e solare, considerati gli impatti sul territorio, la modularità e la capacità di stabilizzare le reti elettriche, la micro generazione diffusa secondo il modello proposto dal professor Jeremy Rifkin;

a valutare, alla luce degli atti posti in essere dai suoi associati e dall'organizzazione nel suo complesso, riconducibili ad una filosofia che vorrebbe subordinare le norme di tutela del paesaggio, dell'ambiente, e della fauna agli interessi della produzione energetica, se sussistano motivi di permanenza dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) tra le associazioni ambientali riconosciute, anche considerando quello che appare ai sottoscrittori del presente atto di indirizzo il palese conflitto di interessi che deriva dalla possibilità di partecipazione di questo soggetto alle Conferenze di servizi o alla costituzione in giudizio contro provvedimenti di diniego in qualità di associazione ambientalista riconosciuta, piuttosto che come gruppo di interesse economico.

(7-00356)

«Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».